

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1869}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RAFFAELE RUSSO, BARBALACE, D'AMATO, FARAGUTI, LAMORTE,
LA PENNA, LUCCHESI, MACCHERONI, MATTEOLI, MENSURATI,
NUCARA, OCCHIPINTI, SANTONASTASO, ATILIO SANTORO**

Disposizioni per la riforma del Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni

Presentata il 10 novembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge raccoglie l'esigenza, avvertita sin dall'avvio del periodo repubblicano, di intervenire sulla struttura e le funzioni del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Tale ristrutturazione è oggi oramai inderogabile non solo in relazione alle norme comunitarie, che sollecitano una netta separazione tra compiti regolamentari e funzioni gestionali, ma anche, e soprattutto, per l'opportunità di conferire al più presto, ad un dicastero che deve operare in un settore così vitale ed in costante evoluzione quale quello delle comunicazioni individuali e di massa, l'effettiva possibilità e capacità di previsione, programmazione e controllo.

È ormai tempo che anche l'Amministrazione delle poste si adegui ai nuovi canoni gestionali, efficacemente sperimentati in altri settori dei pubblici servizi, che prevedono una netta separazione dei compiti tra funzione politica e funzione dirigenziale. Al Ministro ed alla sua struttura compete il compito di indirizzo e controllo, mentre la dirigenza dell'ente vedrà la propria responsabilità spostarsi dalla formale regolarità degli atti ai sostanziali risultati della gestione, che non può non essere ispirata a criteri di economicità.

A tal fine, ed in considerazione degli interessi costituzionalmente garantiti che la complessa materia investe, è quanto

mai importante non disperdere il lavoro sin qui svolto nella X legislatura, grazie al disegno di legge presentato dall'allora Ministro Mammi l'11 aprile 1989 (Atto Camera n. 3805) ed all'impegno dell'intero Parlamento, grazie anche al quale si è pervenuti ad un significativo testo unificato, approvato dalla I Commissione della Camera dei deputati sul finire della X legislatura.

Si è trattato di un lavoro complesso e difficile, che ha richiesto approfondimenti e doverose riflessioni, ma che ha prodotto una proposta di riforma organica e meditata, capace di portare l'intero sistema postale a recuperare in produttività ed efficienza all'interno del panorama europeo, sin qui mortificante per le poste italiane, e di individuare forme di cooperazione con l'imprenditoria privata decisive per il miglioramento della qualità dei servizi e la riduzione dei loro costi, nonché per la garanzia di quegli interessi di sviluppo della società in cui rientrano anche gli interessi degli utenti diretti del servizio e i loro diritti.

Proprio per la consapevolezza dell'importanza della tematica e della rilevanza dei risultati raggiunti dal concorde impegno, nella scorsa legislatura, del Governo, delle strutture tecniche del Ministero, del Parlamento e delle forze sociali, si intende riproporre oggi il testo unificato frutto di tale cooperazione, perché possa costituire un utile contributo alla approvazione, in tempi brevi, della sospirata riforma di un settore essenziale, dal quale, come conferma l'analisi dello sviluppo in atto in paesi avanzati, dipendono la fisionomia e la possibilità espansiva del sistema economico.

L'attuale strutturazione del Ministero vede ad esso attribuiti, sulla scorta del decreto luogotenenziale istitutivo, il n. 413 del 12 dicembre 1944, e delle sue poche successive integrazioni, i servizi postali, di bancoposta, telegrafici, radioelettrici e telefonici. Per tali funzioni si avvale di un vertice politico e degli uffici di gabinetto, che agiscono sul piano degli indirizzi generali, e delle due aziende, per i servizi postali e di telecomunicazioni e

per i servizi telefonici, che operano sul piano gestionale.

Al Ministero è affidato il coordinamento delle attività delle aziende, pur autonome sotto il profilo amministrativo, patrimoniale, finanziario e contabile. Esse non hanno la personalità giuridica e si pongono, come hanno confermato i lavori della « Commissione Giannini », quale apparato amministrativo atipico, sottratto in qualche modo alle regole tipiche dell'organizzazione ministeriale.

Appartengono pure all'amministrazione l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni ed il Consiglio superiore tecnico, organi fondamentali di studio, consulenza tecnico-scientifica, formazione e sviluppo dei servizi.

La proposta di legge intende realizzare un'avanzata riforma giuridica dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, tale da assicurare un funzionamento ed una gestione propri dell'attività d'impresa, in modo da migliorare la qualità dei servizi e da porla in condizioni di competere con le imprese nazionali ed internazionali che già operano e che intensificheranno la loro azione in questo settore.

Il Ministero delle poste si configura, come delineato dalla presente proposta di legge, quale ente di programmazione, in maniera da svolgere, accanto alle funzioni di programmazione, anche quelle di indirizzo, coordinamento e controllo, che di quella costituiscono il necessario completamento.

Esso si pone dunque come punto di raccordo degli indirizzi di politica economica coinvolgenti il settore e come interlocutore dei soggetti operanti nella gestione dei servizi.

Ad assicurare la riorganizzazione dell'attuale Amministrazione delle poste in modo da dotare il Ministero di una struttura operativa agile ed efficiente, in grado di conciliare monopolio statale del servizio e risultati compatibili con la natura essenzialmente economico-imprenditoriale dell'attività esercitata, si ritiene concorra meglio lo schema dell'ente pubblico economico, sottoposto alla disciplina codici-

stica delle imprese commerciali, per quanto compatibile.

Rimane comunque attuale l'esigenza, anche alla luce delle ultime tendenze dell'intervento pubblico in economia, di una ulteriore riflessione sulla forma giuridica, per verificare l'eventuale opportunità di una strutturazione dell'azienda in società per azioni.

Allo stato pare però difficile conseguire l'assimilazione completa dell'amministrazione ad un modello privatistico, senza contraddire le finalità essenzialmente politiche e sociali dei servizi postali e senza gravi difficoltà nella configurazione dei rapporti di lavoro e nella copertura dei costi da essa derivanti.

Il nuovo ente per i servizi postali, di bancoposta e di telematica si configura, quindi, come soggetto di diritto pubblico, ma, come produttore di beni e servizi, viene dotato di completa autonomia organizzativa, gestionale, finanziaria e contabile.

Ad esso afferiscono tutti i servizi postali, di bancoposta, di telematica pubblica e dei connessi servizi accessori, fatte

salve, ovviamente, le competenze del Ministero.

Potestà statutaria viene riconosciuta all'ente, quale massima espressione di autonomia, demandando allo statuto la determinazione della nuova struttura organizzativa, pur nel rispetto dei precisi criteri direttivi elencati al comma 3 dell'articolo 6.

Onorevoli colleghi! Il settore delle poste e delle telecomunicazioni è una delle chiavi di volta della nostra capacità di integrazione nel sistema europeo e delle nostre possibilità di crescita e di integrazione del sistema economico mondiale.

Urge dunque una sollecita riforma che doti l'Amministrazione postale degli strumenti necessari a superare i ritardi accumulati e la difficile situazione che vede attualmente l'Italia ai primi posti per costo dei servizi ed agli ultimi posti per efficienza. Un lavoro importante negli ultimi anni è stato svolto affinché ciò divenga possibile. Siamo certi che il Parlamento non vorrà disperdere questo patrimonio di energie e di proposte e voglia dare presto attuazione ad una riforma ormai non più rinviabile.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

MINISTERO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

ART. 1.

(Attribuzioni del Ministero).

1. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sovrintende ai servizi postali, di bancoposta, di telematica pubblica e di telecomunicazione ed esercita le funzioni di programmazione ed i poteri di indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo previsti dalla legge.

2. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è membro del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR).

ART. 2.

(Compiti del Ministero).

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di programmazione, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:

a) predispone, acquisito il parere dei gestori dei servizi, le proposte in materia di piani nazionali di sviluppo a lungo termine per ciascun settore di attività di competenza ai fini dell'approvazione da parte del CIPE e del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI);

b) cura l'informativa e la consultazione sui piani di cui alla lettera *a)* con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

c) concorre, con i Ministeri interessati, a formulare gli indirizzi di politica industriale nel comparto manifatturiero delle telecomunicazioni per assicurare le

compatibilità con gli obiettivi dei piani di sviluppo dei gestori dei servizi;

d) approva, sentite le concessionarie dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, le norme tecniche per la omologazione e l'utilizzazione degli apparati di telecomunicazioni.

2. Ai fini dell'esercizio dei poteri di indirizzo e di coordinamento, il Ministero:

a) determina, in coerenza con gli impegni assunti in ambito internazionale e con i piani generali e regionali, gli obiettivi che l'Ente per le poste, il bancoposta e la telematica pubblica di cui all'articolo 5 deve perseguire e raggiungere;

b) determina i criteri di attuazione dei piani nazionali e li comunica alla concessionaria dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico;

c) verifica la compatibilità delle attività e degli investimenti previsti dai programmi operativi della concessionaria dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico con i contenuti dei piani nazionali e le direttive sulla loro attuazione;

d) propone il rilascio delle concessioni ad uso pubblico e rilascia le concessioni e le autorizzazioni ad uso privato per i servizi di telecomunicazioni;

e) stipula le convenzioni con le concessionarie dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico;

f) stipula, direttamente o tramite l'Ente per le poste, il bancoposta e la telematica pubblica di cui all'articolo 5 e la concessionaria dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, gli accordi con governi esteri e con organismi internazionali, nelle materie di sua pertinenza;

g) stabilisce, di concerto con gli altri Ministeri interessati, i criteri in base ai quali l'Ente per le poste, il bancoposta e la telematica pubblica di cui all'articolo 5 e la concessionaria dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico possono stipulare, in sede internazionale, accordi e convenzioni nell'ambito della propria competenza;

h) determina, di concerto con il Ministero del tesoro, le tariffe relative ai servizi postali, di bancoposta e di telematica pubblica, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

i) determina le prescrizioni di carattere generale, secondo il principio della concorrenza di mercato e nel rispetto delle direttive della Comunità economica europea, da porre a base dei capitolati generali d'oneri per concessioni, appalti o forniture all'Ente per le poste, il bancoposta e la telematica pubblica di cui all'articolo 5;

l) definisce, sentiti l'Ente per le poste, il bancoposta e la telematica pubblica di cui all'articolo 5 e la concessionaria dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, gli *standard* tecnici e di qualità dei servizi;

m) provvede all'assegnazione delle frequenze radioelettriche ed al controllo della relativa utilizzazione;

n) assicura le opportune intese con i Ministeri della difesa e dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile, in materia di servizi di telecomunicazioni attinenti, tali specifici settori, adeguando, ove necessario, gli organismi già esistenti.

3. Ai fini dell'esercizio dei poteri di controllo, il Ministero:

a) vigila, anche mediante verifiche di tipo amministrativo, contabile e tecnico, che le direttive impartite all'Ente per le poste, il bancoposta e la telematica pubblica di cui all'articolo 5 per l'attuazione dei piani nazionali siano osservate ed eseguite in coerenza con gli obiettivi dei piani stessi;

b) procede a verifiche almeno annuali dello stato di attuazione dei programmi della concessionaria dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico;

c) vigila sul rispetto degli impegni della concessionaria dei servizi di teleco-

municazioni ad uso pubblico, definiti dalle convenzioni;

d) vigila, mediante verifiche di tipo tecnico, sul rispetto degli *standard* di qualità dei servizi erogati dall'Ente per le poste, il bancoposta e la telematica pubblica di cui all'articolo 5 e dalla concessionaria dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico.

ART. 3.

(Struttura del Ministero).

1. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è costituito:

a) dall'Ispettorato di controllo per le telecomunicazioni e dai servizi;

b) dall'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni;

c) dal consiglio di amministrazione;

d) dal Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

e) dal consiglio di disciplina.

2. Presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è istituita una ragioneria centrale alle dipendenze del Ministero del tesoro; conseguentemente la dotazione organica dei ruoli centrali del Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello stato è aumentata di un dirigente superiore, tre primi dirigenti e trentacinque unità appartenenti alle qualifiche funzionali.

ART. 4.

(Ordinamento del Ministero).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, è delegato ad adottare uno o più

decreti legislativi, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, al fine di:

a) disciplinare l'organizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; prevedere i ruoli, disciplinare la nomina del personale e regolare le modalità di preposizione del personale medesimo agli uffici; prevedere il conferimento di incarichi a persone estranee all'amministrazione; determinare l'utilizzazione e l'inquadramento in ruolo del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

b) riordinare l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, assicurando all'istituto stesso adeguata autonomia amministrativa, scientifica e contabile; disciplinare l'organizzazione dell'organo collegiale scientifico; prevedere i ruoli e disciplinare la nomina del personale; prevedere il conferimento di incarichi, con contratti di diritto privato, ad esperti estranei all'amministrazione;

c) riordinare il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione in relazione alla struttura ed ai compiti del Ministero previsti dalla presente legge;

d) disciplinare le modalità di erogazione del trattamento pensionistico e previdenziale per il personale dell'Ente per le poste, il bancoposta e la telematica pubblica di cui all'articolo 5, con il trasferimento all'istituto postelegrafonici delle gestioni relative al trattamento di quiescenza e all'indennità di buonuscita attualmente amministrate rispettivamente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti dello Stato (ENPAS);

e) determinare i criteri per il funzionamento logistico del Ministero.

2. Le dotazioni organiche del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono stabilite nella tabella allegata alla presente legge. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, le dotazioni medesime possono essere modificate in relazione alle esigenze di servizio entro i limiti dei relativi stanziamenti di bilancio.

3. Le somme costituenti i canoni per la concessione dei servizi di radiodiffusione e per le concessioni radioelettriche ad uso privato, già spettanti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono devolute all'entrata del bilancio dello Stato.

CAPO II.

ENTE PUBBLICO ECONOMICO PER LE POSTE, IL BANCOPOSTA E LA TELEMATICA PUBBLICA

ART. 5.

(Istituzione e compiti dell'Ente).

1. È istituito l'Ente pubblico economico per le poste, il bancoposta e la telematica pubblica, di seguito denominato « Ente », il quale esercita tutte le attribuzioni spettanti, alla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni diverse da quelle indicate nel capo I e da quelle trasferite per legge alla società concessionaria dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico.

2. L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico, gode di autonomia patrimoniale contabile e finanziaria nei limiti stabiliti dalla presente legge, ha sede in Roma, è sottoposto alla vigilanza del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ed è organizzato sulla base di un proprio statuto.

3. L'Ente, con criteri di efficienza, di produttività e di economicità e nel rispetto dei principi e della normativa comunitari, provvede:

a) alla gestione dei servizi postali, del servizio dei telegrammi, nonché dei servizi integrativi, sostitutivi ed accessori;

b) allo svolgimento dei servizi di telematica pubblica attraverso i propri uffici, nonché di altri servizi forniti per mezzo di sistemi di telecomunicazioni;

c) allo svolgimento di servizi vari prestati per conto di amministrazioni dello Stato, di enti locali, di enti pubblici, del concessionario dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico e di qualsiasi operatore privato;

d) alla raccolta del risparmio ed all'esercizio dei servizi di bancoposta;

e) all'esercizio degli impianti di meccanizzazione ed automazione connessi ai servizi di cui alle lettere a), b), c) e d).

4. Per l'effettuazione dei servizi di cui al comma 3, l'Ente si avvale di reti di telecomunicazioni in conformità alla normativa nazionale e comunitaria vigente.

5. Le anticipazioni concesse dallo Stato all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a pareggio dei bilanci fino all'inizio dell'attività dell'Ente si intendono a tutti gli effetti quali trasferimenti definitivi.

ART. 6.

(Statuto).

1. Lo statuto dell'Ente è deliberato dal consiglio di amministrazione ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Esso regola l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente nel rispetto di quanto disposto dagli articoli seguenti.

2. In particolare, lo statuto deve contenere:

a) l'individuazione specifica dei compiti dell'Ente, comprese le funzioni di rilascio delle concessioni dei servizi postali e di espletamento dei relativi controlli;

b) l'articolazione delle strutture degli organi centrali e periferici;

c) la composizione del consiglio di amministrazione, le competenze ad esso spettanti e le norme per l'esercizio delle stesse;

d) la composizione del collegio dei revisori;

e) le norme per l'esercizio delle competenze dell'Ente;

f) le sfere di competenza e le attribuzioni del direttore generale e degli altri dirigenti centrali e periferici, nonché i modi di conferimento della titolarità degli organi e degli uffici;

g) i principi generali sull'organizzazione dei servizi.

3. Lo statuto deve essere informato ai seguenti criteri:

a) l'organizzazione deve essere articolata in strutture territorialmente e funzionalmente decentrate, con la previsione di adeguati strumenti di collegamento con le istituzioni regionali, per il soddisfacimento delle esigenze locali;

b) gli organi centrali e periferici devono essere dotati di adeguata autonomia gestionale ed operativa;

c) i dirigenti devono garantire la piena concordanza dell'azione della struttura centrale periferica cui sono preposti con gli obiettivi e le scelte dell'Ente. Per il conseguimento di tali finalità, ai dirigenti devono essere attribuiti i necessari poteri di iniziativa e decisionali. Essi sono responsabili del conseguimento e del raggiungimento degli obiettivi in termini di qualità, quantità e tempestività, nonché del buon andamento e dell'imparzialità dell'attività delle strutture ad essi affidate;

d) la struttura organizzativa deve sempre garantire l'efficienza dei servizi, l'economicità gestionale e l'incremento della produttività;

e) gli organi collegiali di amministrazione dell'Ente devono essere costituiti da persone scelte secondo criteri di competenza e professionalità funzionali al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente medesimo;

f) l'organo interno di controllo dell'Ente deve essere costituito in modo da assicurare che l'esercizio delle sue funzioni sia svolto con competenza, indipendenza e responsabilità;

g) devono essere previsti i casi di incompatibilità e decadenza dei componenti del consiglio di amministrazione e dell'organo interno di controllo;

h) devono essere previsti i casi e le modalità per lo scioglimento degli organi di ordinaria amministrazione dell'Ente e per la nomina a tempo determinato di un amministratore straordinario.

4. Ogni variazione allo statuto è deliberata con la medesima procedura di cui al comma 1.

ART. 7.

(Organi dell'Ente).

1. Sono organi dell'Ente:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il presidente;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

ART. 8.

(Consiglio di amministrazione).

1. All'Ente è preposto il consiglio di amministrazione cui spettano tutte le competenze per l'amministrazione e per la gestione dell'Ente medesimo che non siano demandate dalla presente legge ad

organi del Governo o che non siano espressamente riservate dalla legge o dallo statuto ad altri organi.

2. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da non più di nove membri scelti tra esperti di discipline tecniche e professionali attinenti ai compiti istituzionali dell'Ente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia secondo le procedure di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. Ove si tratti di appartenenti ad amministrazioni pubbliche, è disposto il collocamento fuori ruolo per la durata del mandato.

3. Alle sedute del consiglio di amministrazione possono essere chiamati a partecipare, a titolo consultivo e in relazione alle materie trattate, i dirigenti centrali e periferici dell'Ente.

4. Il mandato dei componenti il consiglio di amministrazione è di cinque anni ed è rinnovabile per non più di una volta.

5. Prima della scadenza del mandato il consiglio di amministrazione o i singoli componenti dello stesso possono essere revocati per gravi motivi con la stessa procedura prevista per la nomina; con le stesse modalità, per il rimanente periodo del mandato in corso, si provvede alla sostituzione dei componenti cessati dalla carica per qualsiasi motivo.

6. A partire dal secondo anno d'inizio dell'attività dell'Ente, il consiglio di amministrazione è dichiarato decaduto con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, quando in due esercizi finanziari successivi il totale delle spese correnti superi di oltre il 10 per cento il totale delle entrate correnti previste, fermo restando il disposto del comma 4 dell'articolo 7 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come modificato dall'articolo 19 della presente

legge. Il consiglio di amministrazione è altresì dichiarato decaduto qualora il disavanzo accumulatosi in un biennio non venga ripianato nel biennio successivo.

7. I compensi spettanti ai componenti il consiglio di amministrazione ed al presidente sono determinati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 9.

(Attribuzioni del consiglio di amministrazione).

1. Il consiglio di amministrazione esercita, in particolare, le seguenti attribuzioni deliberando:

a) sullo schema di statuto e di variazioni dello stesso da trasmettere al Ministro per gli adempimenti di competenza;

b) sul progetto di programmazione pluriennale ed annuale con l'indicazione delle risorse finanziarie destinate ai singoli settori;

c) sul bilancio dell'esercizio e sul relativo conto profitti e perdite;

d) sui piani annuali, nel rispetto dei programmi approvati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, nonché sui piani di intervento straordinario con l'indicazione delle relative fonti di finanziamento;

e) sulle proposte in materia di tariffe e prezzi;

f) sull'assunzione di mutui, sull'emissione di obbligazioni, sulla costituzione di società nonché sull'assunzione di partecipazioni azionarie in società o enti che svolgono attività connesse ai compiti dell'Ente;

g) sui capitolati generali per le forniture e per gli appalti;

h) sull'istituzione e sulla soppressione dei singoli servizi e sul relativo regolamento nei limiti previsti dallo statuto;

i) sulla determinazione degli organici, sull'ordinamento del personale in attuazione delle norme di legge e degli accordi collettivi;

l) sulle liti attive e passive e sulle transazioni nei casi attribuiti alla sua competenza;

m) sulle norme concernenti la gestione contabile e patrimoniale dell'Ente e la disciplina dei procedimenti contrattuali;

n) sulla nomina del direttore generale;

o) sugli altri argomenti che la presente legge e lo statuto attribuiscono alla sua competenza.

2. Per esigenze particolari il consiglio di amministrazione può delegare l'esercizio di proprie competenze ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, al presidente, al direttore generale ed ai dirigenti centrali e periferici.

ART. 10.

(Presidente).

1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, sovrintende al suo funzionamento e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

2. In relazione ai compiti assegnati al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di cui al capo I, il presidente dell'Ente è tenuto a trasmettere al Ministro stesso tutte le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione nonché tutti gli atti, i dati e gli elementi informativi che il Ministro richieda.

ART. 11.

(Collegio dei revisori).

1. Il collegio dei revisori, coadiuvato da un apposito servizio ispettivo interno in relazione alle esigenze dell'accentra-

mento funzionale e territoriale, esplica il controllo sull'attività dell'Ente ai sensi degli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

2. Il collegio dei revisori è composto da tre o cinque membri, che eleggono nel proprio seno il presidente.

3. Il collegio dei revisori è nominato per cinque anni con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni che determina anche il compenso spettante ai singoli componenti, sentito il Ministro del tesoro. La nomina è rinnovabile per non più di una volta.

4. Con le modalità di cui al comma 3 sono nominati i membri supplenti.

5. I componenti effettivi, se appartenenti ad amministrazioni pubbliche, sono collocati fuori ruolo per tutta la durata del mandato.

6. Il collegio dei revisori riferisce sull'azione di controllo al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ed al Ministro del tesoro.

7. I membri del collegio dei revisori intervengono alle riunioni del consiglio di amministrazione, possono in qualunque momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.

8. Il collegio dei revisori, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale di un ufficio di revisione, la cui composizione è determinata dallo statuto.

ART. 12.

(Controllo della Corte dei conti).

1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Ente con le modalità previste dagli articoli 4, 7, 8, 9 e 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e riferisce al Parlamento anche sull'efficienza dell'attività svolta dall'Ente nell'esercizio esaminato.

ART. 13.

(Personale).

1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dall'Ente è regolato dalle norme di diritto privato. Sino alla data di effettivo inizio dell'efficacia del contratto di lavoro privatistico, continuano ad applicarsi le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

2. La competenza a conoscere le controversie in materia di rapporto di lavoro è attribuita all'autorità giudiziaria ordinaria. Resta ferma la competenza delle giurisdizioni amministrative per le controversie inerenti i rapporti di lavoro con l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

3. L'assunzione di personale nella provincia autonoma di Bolzano continua ad essere disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

4. Il personale dipendente dall'Ente nonché i titolari di trattamento di quiescenza a carico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono iscritti al fondo di cui all'articolo 140 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, a decorrere dalla data di inizio dell'attività dell'Ente.

5. Il trattamento di quiescenza per i soggetti indicati nel comma 4, nonché le contribuzioni a carico dei soggetti stessi, continuano ad essere disciplinati dalle norme in vigore al momento della cessazione dell'attività da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dalle successive modifiche delle norme medesime.

6. L'Ente versa mensilmente all'Istituto postelegrafonici un contributo pari al triplo di quello dovuto dagli iscritti al fondo di cui al comma 4.

7. L'Istituto postelegrafonici redige ogni tre anni il bilancio tecnico della ge-

stione quiescenza e propone eventuali variazioni dell'aliquota contributiva a carico dell'Ente, da stabilirsi con decreto del Ministro della poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. Le variazioni devono essere fissate in modo da garantire la regolare corresponsione dei trattamenti di quiescenza.

8. Il trattamento di previdenza del personale transitato presso l'Ente, nonché le contribuzioni a carico del personale dell'Ente, continuano ad essere disciplinati dalle norme in vigore al momento della cessazione dell'attività da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, e dalle successive modifiche delle norme medesime. Tutto il personale predetto è iscritto, ai fini della corresponsione dell'indennità di buonuscita e delle inerenti prestazioni di cui al testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, agli appositi fondi gestiti dall'Istituto postelegrafonici.

9. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sono disciplinati i rapporti fra il Ministero del tesoro, l'Ente per le poste, il bancoposta e la telematica pubblica di cui all'articolo 5, l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali e l'Istituto postelegrafonici in relazione a quanto previsto ai commi 4 e 8 del presente articolo.

ART. 14.

(Rapporti con le organizzazioni sindacali).

1. Il consiglio di amministrazione cura, attraverso il presidente e il direttore generale, i rapporti con le organizzazioni sindacali rappresentative del personale dell'Ente, in particolare nel corso della elaborazione delle proposte concernenti lo statuto, i regolamenti per l'organizzazione interna ed i programmi pluriennali ed annuali.

2. È costituito un comitato composto in modo paritetico da componenti designati dall'Ente e dalle organizzazioni sindacali secondo le modalità disposte dallo statuto. Il comitato formula proposte ed esprime pareri in ordine all'applicazione delle norme contrattuali ed ai problemi connessi con il trattamento normativo ed economico del personale.

ART. 15.

(Patrimonio aziendale).

1. Il patrimonio iniziale dell'Ente è costituito dal complesso dei beni immobili, delle apparecchiature, degli apparati, delle suppellettili e dei beni mobili in genere attualmente utilizzabili ed impiegati per l'espletamento dei servizi di cui all'articolo 5.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, con proprio decreto, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, stabilisce anche in deroga alle norme di contabilità dello Stato, le modalità per l'individuazione ed il trasferimento dei beni indicati al comma 1.

ART. 16.

(Fondo di dotazione).

1. Il fondo di dotazione conferito dallo Stato all'Ente è costituito:

a) dal patrimonio di cui all'articolo 15;

b) da somministrazioni per gli esercizi 1993, 1994 e 1995 pari a lire 1.550.000 milioni per ciascuno di tali esercizi e, comunque, nei limiti dei disavanzi accertati.

2. Le somministrazioni sono comprensive degli oneri impropri aziendali da porre a carico del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 7 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale,

di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come sostituito dall'articolo 19 della presente legge.

ART. 17.

(Autonomia finanziaria).

1. La costituzione di società e la partecipazione a società o enti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *f*), devono essere approvate dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

2. Per i finanziamenti relativi agli investimenti l'Ente, entro i limiti previsti dai programmi annuali e pluriennali, ha facoltà di contrarre mutui e prestiti e di emettere obbligazioni garantite dallo Stato a norma delle disposizioni vigenti.

3. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad accordare anticipazioni e finanziamenti all'Ente mediante utilizzo di fondi provenienti dal servizio dei conti correnti postali.

4. Le anticipazioni ed i finanziamenti sono concessi ad un tasso non superiore di un decimo rispetto alla misura degli interessi corrisposti dalla Cassa depositi e prestiti all'Ente e sono ammortizzabili in un periodo non superiore a venti anni.

5. Con apposita convenzione da stipularsi tra la Cassa depositi e prestiti e l'Ente sono stabilite le modalità di utilizzazione, di restituzione e quant'altro risultati necessario per la definizione delle operazioni di finanziamento.

6. L'entità delle anticipazioni e dei finanziamenti è stabilita dalla legge finanziaria.

7. Allo scopo di razionalizzare il servizio del movimento dei fondi, l'Ente è autorizzato a trattenere a carico dei fondi della cassa vaglia un importo, fissato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, da versare in appositi conti correnti fruttiferi accesi presso aziende ed istituti di credito.

ART. 18.

(Autonomia contabile).

1. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è approvato il regolamento concernente la gestione contabile e patrimoniale dell'Ente e la disciplina dei procedimenti contrattuali, deliberato dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera *m*).

2. Il regolamento di cui al comma 1 si conforma ai principi ed alle disposizioni della presente legge e dello statuto di cui all'articolo 6, tenendo conto, in particolare, dell'autonomia contabile, patrimoniale e gestionale riconosciuta all'Ente e delle esigenze di economicità e di tempestività dell'attività gestoria.

3. Le norme in vigore sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato non si applicano all'Ente.

4. L'Ente è tenuto a fornire i dati periodici della gestione di cassa al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed al Ministero del tesoro entro i trenta giorni precedenti le date indicate nei commi 1 e 2 dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

ART. 19.

(Tariffe).

1. L'articolo 7 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — *(Tariffe)*. — 1. Le tariffe dei servizi postali, di bancoposta e dei telegrammi per l'interno e per l'estero sono stabilite, su proposta dell'Ente per le poste, il bancoposta e la telematica pubblica, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Nella stessa forma di cui al comma 1 sono stabiliti i limiti di peso, dimensione, valore ed assegno per gli oggetti affidati all'Ente di cui al medesimo comma 1 o per le operazioni ad esso richieste.

3. Le tariffe devono essere determinate in modo da coprire i costi effettivi dei servizi, in base a criteri di economicità.

4. Qualora, in relazione ad esigenze e finalità di ordine sociale, le tariffe siano fissate in misura inferiore ai costi, al reintegro dei minori corrispettivi si provvede mediante compensazioni di pari importo in favore dell'Ente di cui al comma 1 a carico del bilancio dello Stato.

5. Le tariffe dei servizi di telematica, i contributi, i depositi, le cauzioni, le quote e le altre somme in genere riguardanti lo svolgimento dei servizi, da richiedere agli utenti sono fissati dal consiglio di amministrazione dell'Ente di cui al comma 1 ».

2. L'articolo 8 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è abrogato.

ART. 20.

(Disposizioni fiscali e patrocinio legale).

1. Si applicano all'Ente le disposizioni vigenti per le amministrazioni dello Stato in materia tributaria e di riscossione delle entrate patrimoniali.

2. L'Ente può avvalersi dell'opera dell'Avvocatura dello Stato, del Provveditorato generale dello Stato e degli altri organi statali delle cui competenze ritenga di avvalersi.

ART. 21.

(Inizio dell'attività dell'Ente).

1. Il consiglio di amministrazione dell'Ente è nominato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro tre mesi dalla nomina il consiglio di amministrazione dell'Ente delibera lo statuto previsto dall'articolo 6 e, nei successivi tre mesi, il trattamento giuridico ed economico del personale.

3. L'inizio dell'attività dell'Ente è fissato al gennaio dell'anno successivo all'approvazione dello statuto.

4. Sino alla data di inizio dell'attività dell'Ente si applicano le norme vigenti in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

ART. 22.

(Misure di risanamento).

1. Ai fini dell'eventuale risanamento della gestione finanziaria dell'Ente, ed in particolare al fine di aumentare il rapporto di copertura dei costi effettivi mediante le tariffe, sono adottate, con il programma pluriennale, le seguenti misure:

a) sono determinati i costi *standard* per centro di costo e, ove necessario, all'interno dei singoli centri di costo, per funzioni svolte, sulla base di un confronto tra i costi dei centri di produzione aventi caratteristiche analoghe sotto il profilo della dimensione produttiva, dell'utenza servita, dell'estensione territoriale e delle caratteristiche ambientali;

b) in rapporto ai costi *standard* determinati ai sensi della lettera a) sono individuati i centri di produzione in cui i costi effettivi risultino comparativamente superiori e sono disposte le misure di ristrutturazione o di riduzione dei centri stessi, tenendo conto delle eventuali soluzioni alternative disponibili;

c) periodicamente sono comunque stabiliti gli incrementi delle tariffe o dei prezzi adeguati a mantenere inalterato il rapporto fra i proventi derivanti dagli stessi ed i costi effettivi.

CAPO III.

FONDO QUIESCENZA
DELL'ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

ART. 23.

*(Ripianamento del disavanzo
del fondo quiescenza).*

1. L'Ente per le poste, il bancoposta e la telamtica pubblica è autorizzato a concedere all'Istituto postelegrafonici un contributo straordinario nella misura massima di lire 1.200 miliardi per la reintegrazione del « conto corrente infruttifero per il movimento dei fondi inerenti ai servizi dei vaglia, dei risparmi, dei conti correnti, e dei buoni postali » delle somme prelevate dal 1° gennaio 1988 fino al 31 dicembre 1992 per assicurare il trattamento di quiescenza al personale iscritto al fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso in due annualità di ammontare pari a lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994.

3. La Cassa depositi e prestiti e, autorizzata a concedere all'Ente anticipazioni di lire 600 miliardi in ciascuno degli esercizi 1993 e 1994 sui fondi dei conti correnti postali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822.

4. L'ammortamento delle singole anticipazioni è effettuato in non più di trentacinque anni al tasso del 3,70 per cento.

5. L'Ente provvede al rimborso delle rate di ammortamento, comprensive delle quote capitale e delle quote di interessi, valutate per l'anno 1994 in lire 32 miliardi e per l'anno 1995 in lire 64 miliardi.

6. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, è nominata una commissione al fine degli accertamenti, delle ricognizioni e degli adempimenti contabili connessi all'attuazione del comma 1.

7. La commissione, presieduta dal dirigente generale preposto al servizio di ragioneria dell'Ente, è composta da tre funzionari dell'Ente stesso, da un funzionario del Ministero del tesoro e da due funzionari dell'Istituto posteletografici.

8. All'onere derivante dalla istituzione della commissione di cui al comma 6, valutato in lire 6 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, fa fronte l'Ente con lo stanziamento iscritto al capitolo 191 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per i medesimi esercizi finanziari.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ART. 24.

(Oneri e copertura).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.962.060 milioni – comprese lire 25.400 milioni di minori entrate – per l'anno 1993, in lire 1.993.435 milioni – comprese lire 28.000 milioni di minori entrate – per l'anno 1994, ed in lire 2.011.810 milioni – comprese lire 30.800 milioni di minori entrate – per l'anno 1995, si provvede:

a) per l'anno 1993: quanto a lire 153.900 milioni con la maggiore entrata del bilancio dello Stato di cui all'articolo 4, comma 3, della presente legge; quanto a lire 1.550.000 milioni, mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno medesimo dello stanziamento iscritto al capitolo 8316 dello stato di previsione del Ministero del tesoro concernente « anticipazioni all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a copertura del disavanzo di gestione »; quanto a lire 258.160 milioni, con economie realizzabili dall'Ente nel medesimo esercizio finanziario sugli stanziamenti corrispondenti al capitolo 101, per lire 55

miliardi, al capitolo 103, per lire 60 miliardi, al capitolo 117 per lire 60 miliardi, al capitolo 121 per lire 10 miliardi, al capitolo 121 per lire 10 miliardi, al capitolo 138 per lire 45 miliardi, al capitolo 202 per lire 25 miliardi, ed al capitolo 510 per lire 3,160 miliardi, dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, per il medesimo anno;

b) per l'anno 1994: quanto a lire 161.200 milioni con la maggiore entrata del bilancio dello Stato di cui all'articolo 4, comma 3, della presente legge; quanto a lire 1.550.000 milioni, mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno medesimo dello stanziamento iscritto al capitolo 8316 dello stato di previsione del Ministero del tesoro concernente « anticipazioni dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a copertura del disavanzo di gestione »; quanto a lire 282.235 milioni, con economie realizzabili dall'Ente nel medesimo esercizio finanziario sugli stanziamenti corrispondenti al capitolo 101 per lire 70 miliardi, al capitolo 103 per lire 65 miliardi, al capitolo 117 per lire 60 miliardi, al capitolo 121 per lire 10 miliardi, al capitolo 138 per lire 50 miliardi, al capitolo 201 per lire 25 miliardi, ed al capitolo 510 per lire 2,235 miliardi, dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, per il medesimo anno;

c) per l'anno 1995: quanto a lire 165.500 milioni, con la maggiore entrata del bilancio dello Stato di cui all'articolo 4, comma 3, della presente legge; quanto a lire 1.550.000 milioni, mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno medesimo dello stanziamento iscritto al capitolo 8316 dello stato di previsione del Ministero del tesoro concernente « anticipazioni dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a copertura del disavanzo di gestione »; quanto a lire 296.310 milioni, con economie realizzabili dall'Ente nel medesimo esercizio finanziario sugli stanziamenti corrispondenti al capitolo 101 per lire 75 miliardi, al capitolo 103 per lire 65 mi-

liardi, al capitolo 117 per lire 60 miliardi, al capitolo 121 per lire 10 miliardi, al capitolo 138 per lire 55 miliardi, al capitolo 202 per lire 25 miliardi ed al capitolo 510 per lire 6,310 miliardi, dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, per il medesimo anno.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA.
(v. articolo 4)

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE
DEL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

A) Ispettorato di controllo per le telecomunicazioni e servizi:

Dirigente generale	8
Dirigente superiore	53
Primo dirigente	80
Categoria IX	200
Categoria VIII	485
Categoria VII	485
Categoria VI	387
Categoria V	87
Categoria IV	525
Categoria III	70
Categoria II	104

B) Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni:

Dirigente generale	5
Dirigente superiore	7
Primo dirigente	15
Esperti (ruolo professionale)	170
Categoria IX	65
Categoria VIII	65
Categoria VII	65
Categoria VI	75
Categoria V	30
Categoria IV	20
Categoria III	10
Categoria II	15